

IMU E TRIBUTI LOCALI

Tari ancora dovuta sulla superficie calpestabile

di **Fabio Garrini**

Sino all'emanazione del provvedimento che stabilisce l'interscambio dei dati tra Agenzia delle Entrate e Comuni, la superficie su cui computare la tassazione ai fini **dell'imposta sui rifiuti** non può riferirsi al dato catastale, ma occorre continuare a riferirsi alla **superficie calpestabile**: questa è la posizione espressa dall'Amministrazione finanziaria attraverso la [risposta all'istanza di interpello n. 306 del 24.07.2019](#).

La superficie tassabile ai fini Tari

La **Tari** è l'**imposta sui rifiuti** istituita con decorrenza dal **1° gennaio 2014**, a seguito dell'introduzione della **luc**, avvenuta ad opera della **L. 147/2013**; nei fatti, la **luc** altro non fa che **confermare il prelievo maggiore**, l'**Imu**, accostandogli la **Tasi** (l'imposta sui servizi, che oggi è divenuta una sorta di addizionale **Imu**, posta la grande somiglianza delle basi imponibili e dei presupposti per il prelievo), oltre al prelievo sul **servizio di smaltimento dei rifiuti** (denominandolo **Tari**).

A fine di finanziarie i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, l'[articolo 1, commi da 641 a 668, L. 147/2013](#) ha introdotto, come detto, la **Tari**, stabilendone il **presupposto**, i **soggetti** tenuti al pagamento, le **riduzioni** e le **esclusioni**; si tratta di un tributo che per larghi tratti **ricalca il precedente tributo con le medesime finalità (Tares)**.

Come noto, le imposte sui rifiuti sono parametrize alla **superficie** dell'immobile.

A **regime**, la base imponibile **Tari** sarà calcolata sulla base delle superfici previste agli atti **catastali**; a tale fine saranno messe a disposizione dei Comuni, da parte dell'Agenzia delle Entrate, a norma dell'[articolo 1, comma 647, L. 147/2013](#), i dettagli delle **superfici catastali degli immobili**.

Tale comma stabilisce la necessità di effettuare un **allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria** e i **dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune**, con la finalità di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla Tari, **pari all'80% di quella catastale**.

L'acquisizione di tali informazioni però ad oggi non è completa, quindi il [comma 645](#) stabilisce una disciplina transitoria secondo la quale **"fino all'attuazione delle disposizioni di cui al**

comma 647 [ossia fino a quando l'interscambio dei dati non sarà operativo, n.d.a.], la **superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla Tari** è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.”

A tal fine, a norma del medesimo [comma 645](#), così come modificato dal **D.L. 16/2014**, si è in **attesa di un apposito provvedimento** del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesti l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al **comma citato 647**; a seguito dell'emanazione di tale provvedimento, l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della Tari **decorre dal 1° gennaio successivo** alla data di emanazione di tale provvedimento.

Sino ad allora, in base al [comma 645](#), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto Edilizio Urbano assoggettabile alla tassa sui rifiuti (**Tari**) è costituita da quella **calpestabile** dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Ai fini **dell'accertamento**, il [comma 646](#) stabilisce che il **Comune**, per le **unità immobiliari iscritte o iscrivibili** nel catasto edilizio urbano, può considerare come **superficie assoggettabile alla Tari** quella pari **all'80% della superficie catastale**.



Seminario di specializzazione

**BITCOIN, CRIPTOVALUTE, BLOCKCHAIN QUESTIONI
GIURIDICHE E ASPETTI FISCALI**

Scopri le sedi in programmazione >